D.G. Ambiente e clima

D.d.s. 26 ottobre 2023 - n. 16564
«Progetto Mind – Progetto di rigenerazione per uno sviluppo urbano sostenibile – Campus Mind», da realizzarsi in comune di Milano e in comune di Rho (MI). Piano di utilizzo ai sensi del d.p.r. 120/2017

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

Visti:

- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152: «Norme in materia ambientale», con specifico riferimento alla Parte II, Titolo III;
- la l. 7 agosto 1990, n. 241: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi»;
- il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267: «Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali»;
- il d.p.r. 13 giugno 2017, n. 120: «Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto – legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164»;
- la l.r. 2 febbraio 2010, n. 5: «Norme in materia di Valutazione d'Impatto ambientale»;
- il r.r. 25 marzo 2020, n. 2: «Disciplina delle modalità di attuazione e applicazione delle disposizioni in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della l.r. 5/2010 e delle relative modifiche e integrazioni. Abrogazione del r.r. 5/2011»;
- la d.g.r. 13 luglio 2023, n. 628: «IX Provvedimento Organizzativo 2023»;

Vista, inoltre, la d.g.r. n. 2026 del 10 febbraio 2020 con la quale è stato espresso, nell'ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale di cui all'art. 27 – bis del d.lgs. 152/2006, giudizio positivo in ordine alla compatibilità ambientale del «*Progetto MIND – Progetto di rigenerazione per uno sviluppo urbano sostenibile da realizzarsi in Comune di Milano e in Comune di Rho*», su istanza presentata dalle Società «*AREXPO s.p.a.*» e «*GSD Real Estate s.r.l.*» che, relativamente alla gestione dei materiali da scavo, riporta che «*… ne è previsto l'accantonamento e il riutilizzo in loco per la realizzazione del piano di posa di progetto. Il materiale di scavo considerato recuperabile per la formazione di verde di pertinenza sarà riutilizzato, dopo analisi di caratterizzazione, per la formazione di profili e riempimento di opere a verde. Tale materiale sarà stoccato in aree di pertinenza dell'intervento, mentre il rimanente quantitativo verrà avviato a smaltimento. Gli eventuali depositi in cumuli dei terreni scavati saranno realizzati solo per il periodo strettamente indispensabile alla realizzazione dei lavori. Con riferimento alla gestione dei materiali derivanti dalle attività di cantierizzazione previste, si richiamano contenuti e disposizioni di cui al d.p.r. 120/2017 …*»;

Richiamato l'art. 1, comma 1. f) del d.p.r. 120/2017 per cui l'Autorità Competente all'approvazione del Piano di Utilizzo è «*… l'autorità che autorizza la realizzazione dell'opera nel cui ambito sono generate le terre e rocce da scavo e, nel caso di opere soggette a procedimenti di valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale, l'autorità competente di cui all'articolo 5, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 …*»;

Preso atto che:

- con nota in atti reg. prot. T1.2023.89663 del 16 agosto 2023, è stata depositata presso la Direzione Generale Ambiente, e clima della Giunta regionale – da parte della Società «*Academo s.r.l.*» [nel seguito «Proponente»], con Sede Legale in Milano, Via della Moscova n. 3 – l'istanza per la valutazione del Piano di Utilizzo [di seguito P.d.U.] ai sensi del d.p.r. 120/2017, relativamente al «*Campus MIND*» del P.I.I. omonimo, in forza del contratto di concessione con l'Università degli Studi di Milano, nell'ambito della «*Proposta di iniziativa privata ex art. 183 comma 15 del d.lgs. 50/2016 … per l'affidamento del contratto di concessione relativo alla progettazione, alla esecuzione dei lavori di nuova costruzione del Campus scientifico dell'Università degli Studi di Milano …*»;
- con nota del 12 settembre 2023, prot. T1.2023.110598, è stato richiesto ad ARPA Lombardia, parere ai sensi dell'art. 10, comma 2 del d.p.r. 120/2017, in ragione degli esisti della caratterizzazione ambientale effettuata preventivamente alla predisposizione del P.d.U. oggetto della presente istruttoria e, in particolare, dei pregressi interventi di bonifica dei suoli che hanno interessato l'ambito territoriale di interesse;
- ARPA Lombardia ha trasmesso il proprio contributo tecnico – scientifico con nota in atti reg. prot. T1.2023.148542 del 11 ottobre 2023;

Visto il complesso della documentazione tecnica depositata in allegato alla richiesta di approvazione del P.d.U. che, con riferimento alla gestione delle terre e rocce da scavo, rassegna in sintesi quanto segue:

- il progetto del «*Campus MIND*» interessa una superficie catastale complessiva pari a 65.000 m2 e prevede la realizzazione dei seguenti edifici,
  - Edificio A_Learning Center: Biblioteca, Auditorium, Uffici, Spazi didattici;
  - Edificio B: depositi piano interrato, didattica piani terra, mezzanino, 1; laboratori didattici piani 2, 3 e 4;
  - Edificio C: mensa e laboratori di macropiattaforma piano interrato; didattica piani terra e mezzanino, dipartimenti piani 1, 2, 3, 4 e 5;
  - Edificio D_Macropiattaforma: dipartimenti e laboratori da piano interrato a piano 4;
  - Edificio E: didattica piani terra, dipartimenti e laboratori piano interrato, mezzanino e piani 1, 2, 3, 4;
- i materiali inerti prodotti dal cantiere edilizio sono stimati in circa 283.000 m^3: [volume calcolato in banco] per i quali sono previste le seguenti differenti modalità gestionali:
  - circa 15.400 m^3: gestiti come rifiuti, ai sensi della Parte IV del d.lgs. 152/2006;
  - circa 88.000 m^3:: riutilizzo internamente al medesimo «*Campus MIND*», ai sensi dell'art. 185 del d.lgs. 152/2006;
  - circa 180.000 m^3:: riutilizzo come sottoprodotti, ai sensi dell'art. 184 – bis del d.lgs. 152/2006, esternamente al «*Campus MIND*» e presso i seguenti siti di destino
    - «*Officina della Ghiaia s.r.l.*», sito produttivo «Cava Bergamina», presso ATEg33-C1, in Comune di Bareggio (MI), posto ad una distanza di circa 20 km dal sito di produzione «*MIND*», per complessivi 20.000 m^3 da riutilizzarsi ai fini del recupero ambientale dell'ambito estrattivo e in ciclo produttivo per la produzione di aggregati;

      a riguardo, il Proponente ha trasmesso specifica dichiarazione di accettazione di tali materiali da parte della Società in questione, sottoscritta in data 2 agosto 2023, al fine del loro riutilizzo, accertata la conformità con i limiti di cui alla Col. A, Tab. 1, All. 5 alla Parte IV del d.lgs. 152/2006, in sostituzione dei materiali di cava, per le operazioni di recupero ambientale dell'ambito estrattivo e nell'ambito del proprio ciclo produttivo, per la produzione di aggregati;

      per quanto sopra, il Proponente ha altresì trasmesso copia dell'Autorizzazione Dirigenziale n. 7488/2018 – con la quale Città Metropolitana di Milano ha trasferito alla Società «*Cava di Bareggio s.r.l.*» i provvedimenti dirigenziali n. 4053/2015 e n. 9319/2017 rilasciati alla Società «*Cosmocal s.p.a.*» per l'esercizio dell'attività estrattiva – nella quale viene richiamato il contratto di servizi sottoscritto in data 15 luglio 2018 dalla Società «*Cava di Bareggio s.r.l.*» e la Società «*Officina della Ghiaia s.r.l.*», con il quale viene stipulato che quest'ultima «*… si impegna a coltivare la cava …*»;

      si evidenzia, in tal senso, che la citata Autorizzazione Dirigenziale R.G. n. 9319/2017 prevede espressamente che:

      i. «*… ai fini del recupero ambientale potranno essere impiegati: il terreno vegetale ed il materiale costituente il cappellaccio ed il ciottolame di risulta …*» nonché «… i rifiuti di estrazione prodotti durante l'attività estrattiva in sito …» [rif. All. 4 - Relazione tecnica e cronoprogramma degli interventi];

      ii. «… la Cava della C.na Bergamina lavorerà nei propri impianti esclusivamente materiali estratti nel proprio giacimento individuato dalla perimetrazione ATEg33-C1. Non verranno pertanto effettuati processi lavorativi di terre e rocce da scavo provenienti da cantieri esterni …» [rif. All. 4 – Relazione tecnica e cronoprogramma degli interventi];

      iii. «… non è previsto l'utilizzo di materiali provenienti dall'esterno negli impianti di cava …» [rif. All. 5 – Pia-

no di gestione *dei rifiuti di estrazione ai sensi del d.lgs. n. 117/2008*];

tali prescrizioni non risultano peraltro espressamente modificate dalla successiva Autorizzazione Dirigenziale n. 7488/2018;

relativamente al previsto riutilizzo dei materiali da scavo anche in ciclo produttivo, la documentazione agli atti non contiene copia di alcun titolo abilitativo vigente per tale attività;

per quanto sopra esposto, non essendo positivamente verificato il requisito della certezza del riutilizzo di cui all'art. 184 – bis del d.lgs. 152/2006, non si ritiene assentibile il sito di destino individuato;

– «*Cava di Ronchetto s.r.l.*» in Comune di Buccinasco (MI), posto ad una distanza di circa 22 km dal sito di produzione «MIND», per riutilizzo in sostituzione dei materiali di cava, per la produzione di aggregati, in forza della Dichiarazione di Attività Produttiva del 13 marzo 2008 e di autorizzazione alle emissioni in atmosfera n. 7361/2009 rilasciata dalla Città Metropolitana di Milano in data 5 novembre 2009;

a riguardo il Proponente ha trasmesso specifica lettera di accettazione, per il conferimento di terre e rocce da scavo per complessivi 20.000 m3 conformi alle C.S.C. di cui alla colonna A, Tab. 1 All. 5 alla Parte IV del d.lgs. 152/2006, sottoscritta in data 2 agosto 2023 dalla Società «*Officina della Ghiaia s.r.l.*»;

a riguardo si segnala che non risulta agli atti alcun documento attestante la titolarità di quest'ultima ad operare per conto della Società «*Cave Ronchetto s.r.l.*», unica intestataria dei sopra citati provvedimenti abilitativi;

per quanto sopra esposto, non essendo positivamente verificato il requisito della certezza del riutilizzo di cui all'art. 184 – bis del d.lgs. 152/2006, non si ritiene assentibile il sito di destino individuato;

– «*Laterizi di Senago s.r.l.*», in Comune di Senago (MI) per operazioni di ripristino ambientale per l'esecuzione di interventi di bonifica agraria approvati dal Consorzio Parco delle Groane destinati la realizzazione di opere di bonifica agraria approvati dal Consorzio Parco delle Groane con autorizzazione paesaggistica n. 60D – 2017, del 23 ottobre 2019 e C.I. n. 2019/00260;

a riguardo il Proponente ha trasmesso idonea lettera di accettazione, per il conferimento di complessivi 150.000 m^3 conformi alle C.S.C. di cui alla colonna A, Tab. 1 All. 5 alla Parte IV del d.lgs. 152/2006, sottoscritta in data 4 agosto 2023 dalla Società di cui sopra; tale sito di destino è posto ad una istanza di circa 9 km dal sito di produzione;

- il Proponente non prevede siti di deposito intermedio all'esterno del P.I.I. «*MIND*»; i materiali di scavo, limitatamente ai volumi necessari per i rinterri di progetto, saranno depositate in aree dedicate e univocamente identificate all'interno del cantiere «*Campus MIND*»;

  per le motivazioni sopra esposte non si ritiene assentibile la possibilità di realizzare dei depositi intermedi presso il sito «*Officina della Ghiaia s.r.l.*» in Località Bergamina, Bareggio (MI), ciò anche a fronte dell'assenza di una puntuale definizione della durata del P.d.U. oggetto della presente istruttoria e della conseguente durata di tali depositi intermedi;
- ai fini della caratterizzazione dei materiali da scavo, il Proponente ha effettuato analisi sui terreni effettuate conformemente al d.p.r. 120/2017, nel mese di Aprile 2021, mediante l'esecuzione di n. 19 punti di indagine aventi profondità massima di 6,0 m da p.c. definita in base al progetto edilizio, analizzando:
- campioni relativi allo strato superficiale [tra 0 e 1,0 m da p.c.];
- campioni nello strato intermedio [tra 2,0 m e 3,0 m da p.c.];
- campioni nella zona di fondo scavo;

  le analisi hanno accertato, per tutti i campioni analizzati, il rispetto dei valori limite stabiliti per i siti ad uso verde pubblico/residenziale [Col. A, Tab. 1 – All. 5 al Titolo V della Parte IV del d.lgs. 152/2006]; a riguardo, il Proponente evidenzia n. 17 campioni hanno dato evidenza della presenza di materiali da riporto, il cui test di cessione è però risultato conforme ai limiti di cui al d.m. 186/2006;
- relativamente ai trattamenti a cui potranno eventualmente essere sottoposti i materiali da scavo destinati al riutilizzo interno [selezione granulometrica, riduzione volumetrica mediante macinazione, stesura al suolo per asciugatura], si ritiene che gli stessi rientrino tra le normali pratiche industriali vista la compatibilità ambientale verificata nell'ambito della caratterizzazione ambientale di cui al punto precedente;
- il Proponente non ha:
  - espressamente indicato la durata del P.d.U., come previsto dall'art. 14, comma 1 del d.p.r. 120/2017;
  - individuato l'esecutore del P.d.U. oggetto della presente istruttoria, trovano pertanto applicazione i disposti di cui all'art. 17 del d.p.r. 120/2017;

Ritenuto, pertanto, di approvare il P.d.U. presentato da «Academo s.r.l.» in ragione degli esiti della caratterizzazione ambientale dei materiali da scavo limitatamente al sito di riutilizzo individuato quale destino di parte materiali da scavo denominato «*Laterizi di Senago s.r.l.*», in Comune di Senago (MI);

Dato atto che il presente provvedimento:

- conclude il relativo procedimento in 70 giorni a far luogo dalla data di avvenuta presentazione dell'istanza;
- concorre all'obiettivo TER.09.02.198 «Conseguire un elevato livello di qualità e di accettabilità dei progetti sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale» del vigente P.R.S.S.;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 4, comma 1 della l.r. 17 del 4 giugno 2014;

DECRETA

1. di approvare – ai sensi del d.p.r. 120/2017 e della l.r. 5/2010 – il Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo relativi al «*Campus MIND*», come da elaborati progettuali depositati da «Academo s.r.l.», a condizione che siano recepite e ottemperate le seguenti prescrizioni:

a) non sono attualmente assentibili, quali siti di destino, i seguenti insediamenti,
   – «*Officina della Ghiaia s.r.l.*», sito produttivo «Cava Bergamina», presso ATEg33-C1 – C.na Bergamina BA1 – Bacino 6 –Comune di Bareggio (MI);
   – «*Cava di Ronchetto s.r.l.*» in Comune di Buccinasco (MI);

ciò in quanto, come riportato in premessa, non risulta positivamente verificato il requisito della certezza di riutilizzo ai sensi dell'art. 184 – bis del d.lgs. 152/2006;

conseguentemente a ciò i materiali ivi destinati dovranno essere gestiti ai sensi della Parte IV del d.lgs. 152/2006;

b) conseguentemente alla lettera precedente, non risulta parimenti assentibile, quale sito di deposito intermedio, l'insediamento «*Officina della Ghiaia s.r.l.*» in Località Bergamina, Bareggio (MI), richiamando quanto previsto dall'art. 5, comma 1 del d.p.r. 120/2017 e l'assenza di una puntuale definizione della durata del P.d.U. oggetto della presente istruttoria;

c) l'efficacia del presente P.d.U. è subordinata alla comunicazione, da parte del Proponente, circa l'univoca durata dello stesso, ai sensi dell'art. 14, comma 1 del d.p.r. 120/2017; tale comunicazione dovrà pertanto essere trasmessa alla Scrivente Autorità Competente nonché ad ARPA Lombardia;

d) ai sensi dell'art. 7 del d.p.r. 120/2017, entro i termini di cui alla lettera precedente deve essere resa, ai soggetti di cui al comma 2 del medesimo articolo, la dichiarazione di avvenuto utilizzo; l'omessa dichiarazione di avvenuto utilizzo entro tale termine comporta la cessazione, con effetto immediato, della qualifica delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto;

e) garantire che lo stoccaggio di differenti materiali inerti presenti presso il sito [es. materiali oggetto di P.d.U., terre e rocce qualificate rifiuti etc.] sia fisicamente distinto per tipologia di gestione prevista;

f) dovranno essere attuate puntualmente tutte le misure atte a garantire la completa tracciabilità dei materiali da scavo movimentati internamente al «Campus MIND» ovvero avviato a siti esterni;

g) prima dell'inizio dei lavori di realizzazione dell'opera dovrà essere comunicato alla Scrivente Autorità Competente l'esecutore del P.d.U., come previsto dall'art. 17 del d.p.r. 120/2017;

h) ogni modifica del P.d.U. dovrà essere preventivamente comunicata alla Scrivente Autorità Competente e contestualmente anche ai settori competenti di Città Metropolitana di Milano, ARPA Lombardia e valutata ai sensi del d.p.r. 120/2017, ai fini della verifica della sua sostanzialità ai sensi dell'art. 15, comma 2 del decreto medesimo;

si evidenzia in tal senso che un eventuale incremento dei quantitativi di materiali escavati e per i quali si prevede un riutilizzo, quali sottoprodotti ai sensi dell'art. 184 – bis del d.lgs. 152/2006, esternamente al cantiere in questione, qualificata quale modifica sostanziale ai sensi del d.p.r. 120/2017, dovrà essere altresì verificata la sussistenza di eventuali notevoli ripercussioni negative sull'ambiente derivanti dall'attuazione della variante progettuale medesima con la conseguente necessità di espletamento di specifica procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 152/2006 da effettuarsi sul progetto dell'intero P.I.I. «*MIND*»;

i) di dare altresì atto che, il venir meno di una delle condizioni di cui all'art. 4, comma 2 del d.p.r. 120/2017, fa cessare gli effetti del Piano di Utilizzo e comporta l'obbligo di gestire il relativo materiale da scavo come rifiuto ai sensi della Parte IV del d.lgs. 152/2006;

j) le attività di controllo e la verifica sulla corretta attuazione di quanto contenuto nel P.d.U., come approvato con il presente decreto, saranno svolte, ai sensi dell'art. 9, comma 7 del d.p.r. 120/2017 da ARPA Lombardia che relazionerà altresì in merito all'Osservatorio Ambientale «*MIND*» di cui alla d.g.r. n. 2026 del 10 febbraio 2020;

2. di trasmettere copia del presente decreto a:

- «*Academo s.r.l.*», in qualità di Proponente del P.d.U.;
- «*AREXPO S.p.a.*» e «*GSD Real Estate s.r.l.*», in qualità di Proponenti del «*Progetto MIND – Progetto di rigenerazione per uno sviluppo urbano sostenibile da realizzarsi in Comune di Milano e in Comune di Rho*»;
- «*Officina della Ghiaia s.r.l.*»;
- «*Cave di Ronchetto s.r.l.*»;
- «*Laterizi di Senago s.r.l.*»;
- Città Metropolitana di Milano;
- Comune di Milano;
- Comune di Senago;
- Comune di Bareggio;
- Comune di Buccinasco
- ARPA Lombardia, ai fini dello svolgimento delle attività di verifica e controllo sul rispetto degli obblighi assunti, attraverso lo svolgimento di ispezioni, controlli, campionamenti e relative verifiche, ai sensi dell'art. 9 e secondo quanto previsto dall'All. 9 al d.p.r. 120/2017;
- ISPRA, ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 120/2017, ai fini delle attività di gestione de dati e, in particolare, di pubblicità e trasparenza relativa alla qualità ambientale del territorio nazionale;

3. di provvedere alla pubblicazione sul BURL della sola parte dispositiva del presente decreto;

4. di rendere noto che contro il presente decreto è proponibile ricorso giurisdizionale presso il T.A.R. della Lombardia, secondo le modalità di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, entro 60 dalla data di pubblicazione sul B.U.R.L. della parte dispositiva del presente atto; è altresì ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data di pubblicazione.

5. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs 33/2013.

Il dirigente
Francesca Davino